

|  |
| --- |
| **SIA 1001/2** |
|  | **Contratto di società per gruppo mandatario**Edizione 2020 |

**SIA 1001/2 Contratto di società per gruppo mandatario**

Edizione 2020 (2ª edizione 01.01.2020)

|  |  |
| --- | --- |
| **Socio / Ditta:** |       |
| **Nome del gruppo mandatario (abbreviazione):** |       |
| **Indirizzo:** |       |
| **Concernente il seguente progetto:** |       |
| **Numero di contratto:** |       |
| **Data del contratto:** |       |

1 Scopo del gruppo mandatario

I membri del gruppo mandatario si associano per perseguire il seguente scopo

[ ]  per l’adempimento del contratto stipulato con il mandante (contratto principale) in data

[ ]  per l’adempimento dell’offerta, trasmessa al mandante, del

in merito al progetto (definizione del progetto in base al contratto principale):

La suddivisione delle prestazioni fra i singoli membri del gruppo mandatario è definita nell’allegato 1.

2 Elementi del contratto e relativo ordine di priorità in caso di contraddizioni

2.1 Lista degli elementi del contratto

* Il presente documento contrattuale
* Gli allegati da 1 a 4

[ ]  Ulteriori allegati:

*

2.2 Ordine di priorità in caso di contraddizioni

**Principio**

Nel caso in cui emerga una contraddizione fra i citati elementi del contratto, fa fede l’ordine di priorità sopra indicato. Qualora un elemento del contratto sia costituito da più documenti, in caso di contraddizioni ha la precedenza il documento più recente.

3 Partecipazione dei soci a profitti e perdite

Le quote dei soci su profitti e perdite sono calcolate:

[ ]  in base al rapporto fra il valore dei singoli effettivi contributi e il complesso degli effettivi contributi, entrambi i valori riferiti al momento della liquidazione della società.

[ ]  in base alle seguenti quote:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ditta** | **Partecipazione in %** |
| 1. |       | **%** |
| 2. |       | **%** |
| 3. |       | **%** |
| 4. |       | **%** |
| 5 |       | **%** |
| ... |       |  |
|  | **Totale** | 100.00% |

[ ]  come segue:

4 Contributo dei soci

4.1 Contributi sotto forma di prestazioni di lavoro

Per le prestazioni di lavoro che ciascun socio è tenuto a erogare assieme ai suoi eventuali submandatari valgono le disposizioni di cui ai punti da 10.3 a 10.5. Le prestazioni di lavoro sono specificate nell’allegato 1, la relativa retribuzione al punto 12 e nell’allegato 3.

4.2 Ulteriori contributi

4.2.1 Contributi finanziari

[ ]  Contributi dei soci:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ditta** | **Partecipazione in CHF** |
| 1. |       |       |
| 2. |       |       |
| 3. |       |       |
| 4. |       |       |
| 5 |       |       |
| ... |       |       |
|  | **Totale** |       |

[ ]  Parte versata sul fondo di gestione: **%** dell’importo di ogni anticipo o pagamento parziale del mandante

4.2.2 Contributi in personale e in infrastrutture

[ ]  I soci mettono a disposizione il personale e l’infrastruttura secondo il punto 10.6.

4.2.3 Altri contributi dei soci

[ ]  Gli altri contributi dei soci sono ulteriormente specificati nell’allegato 2.

5 Retribuzione dei contributi dei soci

La retribuzione dei contributi dei soci è fissata al punto 12 e nell’allegato 3.

6 Organizzazione, amministrazione e delibere

6.1 Organizzazione

6.1.1 Assemblea dei soci

(cfr. punto 13.2)

6.1.2 Comitato

(cfr. punto 13.3)

[ ]  Il gruppo mandatario costituisce un comitato.

I soci delegati al comitato sono i seguenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nome** | **Sostituto** | **Diritto di firma** |
| In qualità di presidente/i:(di regola l’amministra­tore)  |       |       |  |
| In qualità di membro: |       |       |  |
| In qualità di membro: |       |       |  |
| In qualità di membro: |       |       |  |
| In qualità di membro: |       |       |  |
|       |       |       |       |

6.1.3 Amministratore

(cfr. punto 13.4)

L’amministratore gestisce gli affari affidatigli secondo il punto 13.4 (art. 535 CO).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Sostituto** | **Diritto di firma** |
|       |       |  |

6.1.4 Collegio dei revisori

(cfr. punto 13.5)

[ ]  Il gruppo mandatario nomina il seguente Ufficio di revisione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | **Sostituto** | **Diritto di firma** |
|       |       |  |

6.1.5 Scambio e sicurezza dei dati

Lo scambio e la sicurezza dei dati sono regolati nell’allegato 4.

6.2 Delibere

(cfr. punto 14)

Le regole concernenti la presa di decisioni sono definite al punto 14, con riserva delle seguenti disposizioni:

7 Assicurazioni

7.1

[ ]  Il gruppo mandatario stipula la seguente assicurazione RC consorzio:

|  |  |
| --- | --- |
| Compagnia assicurativa: |       |
|  | **Copertura** | **Franchigia** |
| Danni corporali e materiali: |       |       |
| Danni a opere: |       |       |
| Danni patrimoniali puri: |       |       |

[ ]  Il gruppo mandatario non stipula alcuna assicurazione RC consorzio per il seguente motivo

[ ]  sussiste un’assicurazione di cantiere / di progetto che non si limita a integrare la copertura assicurativa per la responsabilità dei progettisti, ma la sostituisce interamente.

|  |  |
| --- | --- |
| Compagnia assicurativa: |       |
| Copertura: |       |
| Franchigia: |       |
| Quota del premio a carico del gruppo mandatario: |       |

[ ]  le assicurazioni di responsabilità civile professionale di tutti i membri del gruppo mandatario non prevedono alcuna esclusione della copertura per le comunità di progettisti (società semplice) e di conseguenza si configura una copertura completa già solo sulla base di tali assicurazioni.

[ ]  altri motivi:

7.2

[ ]  Il mandante ha stipulato un’assicurazione lavori di costruzione.

|  |  |
| --- | --- |
| Compagnia assicurativa: |       |
| Copertura: |       |
| Franchigia: |       |
| Quota del premio a carico del gruppo mandatario: |       |

[ ]  Il mandante non ha stipulato alcuna assicurazione lavori di costruzione o a ogni modo il gruppo mandatario non ne è a conoscenza.

Franchigia per sinistro CHF

(da indicare a cura del mandatario)

7.3 Altri accordi (assicurazioni supplementari, garanzie, ecc.)

[ ]  Il mandatario dichiara di aver stipulato un’assicurazione aggiuntiva per i seguenti rischi specifici del progetto:

8 Diritto applicabile, risoluzione delle controversie e foro competente

Al presente contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l’11.04.1980) è espressamente esclusa.

Nel caso in cui si presenti una controversia fra le parti, queste ultime si impegnano a cercare un accordo bonale tramite colloqui diretti. Eventualmente possono coinvolgere una persona competente e indipendente cui affidare il compito di mediare fra le parti e appianare la controversia. Ogni parte può segnalare alla controparte mediante comunicazione scritta la disponibilità a una procedura di risoluzione della controversia (p. es. colloquio diretto, mediazione o appianamento tramite l’elaborazione di una proposta di soluzione da parte di un esperto esterno). Con l’aiuto del mediatore o del conciliatore, le parti stabiliscono per iscritto la procedura più idonea e le regole da rispettare.

Qualora non si giunga a un accordo in merito alla procedura di risoluzione della controversia oppure nel caso in cui le parti non si accordino entro 60 giorni dalla notifica sulla questione né sulla nomina del mediatore o del conciliatore o se la mediazione o la conciliazione hanno esito negativo entro 90 giorni dal ricevimento della notifica, ciascuna delle parti può adire le vie legali

[ ]  presso un tribunale ordinario

[ ]  presso un tribunale arbitrale in base alla norma SIA 150 (sempre nella versione attuale)

[ ]  senza applicazione dell’allegato alla norma SIA 150 («Procedura di constatazione d‘urgenza»)

[ ]  con applicazione dell’allegato alla norma SIA 150 («Procedura di constatazione d‘urgenza»)

Le parti concordano come foro competente / sede del tribunale arbitrale:

[ ]  la sede (domicilio) del mandante

[ ]  la sede (domicilio) del mandatario

[ ]  l’ubicazione del progetto di costruzione, ovvero

9 Forma giuridica, elementi del contratto e indirizzi

9.1

Con il presente contratto di società le parti regolano i dettagli di un gruppo mandatario che esse costituiscono nella prospettiva o sulla base del contratto principale con il mandante. Il gruppo mandatario assume la forma giuridica di società semplice. Tutti i soci si impegnano a collaborare e contribuire al conseguimento dello scopo sociale.

9.2

Nel caso in cui il presente contratto di società non dovesse regolare in modo esaustivo i rapporti giuridici tra i soci, si applicano le disposizioni legali del Codice delle obbligazioni, particolarmente gli artt. 530-551 CO relativi alla società semplice.

9.3

Il recapito (indirizzo) del gruppo mandatario è presso la sede dell’amministratore.

10 Contributi dei soci

10.1

I soci mettono a disposizione del gruppo mandatario i mezzi finanziari necessari al conseguimento dello scopo sociale in base al punto 4.2. I contributi finanziari sono versati su un conto bancario intestato al gruppo mandatario.

10.2

Nel caso in cui i mezzi finanziari fissati al punto 4.2 non fossero sufficienti, il gruppo mandatario si procura i mezzi supplementari necessari ricorrendo a ulteriori contributi finanziari ed eventualmente a crediti bancari. I soci sono tenuti a versare ulteriori contributi finanziari in misura proporzionale alle proprie quote di profitti e perdite, per un ammontare determinato dallo scopo della società (art. 531 cpv. 2 CO). Il comitato decide in merito alla necessità e all’ammontare degli eventuali mezzi supplementari, considerando le esigenze concrete poste dal conseguimento dello scopo sociale.

10.3

Le prestazioni di lavoro che ogni socio deve fornire, così come le relative delimitazioni, sono elencate nell’allegato 1. I soci forniscono tali prestazioni in modo tale da garantire la corretta esecuzione del contratto principale e delle eventuali sue modifiche. Nel caso e nelle misura in cui un socio sia chiamato a fornire le proprie prestazioni in qualità di submandatario, tale circostanza deve essere riportata nell’allegato 1.

10.4

Ogni socio si obbliga a fornire tutte le prestazioni necessarie alla buona esecuzione della parte di mandato che gli compete, indipendentemente dal fatto che le relative specifiche figurino o meno nel contratto principale o nell’allegato 1 del presente contratto di società. Qualora il mandante richiedesse una prestazione supplementare o diversa da quelle stipulate nel contratto principale, la relativa esecuzione necessita del consenso del comitato.

10.5

Nel caso in cui successivamente alla delimitazione delle prestazioni fra le parti emerga che non tutte le prestazioni necessarie per l’esecuzione del contratto principale sono state descritte e/o che devono essere fornite prestazioni supplementari oppure qualora sorgano divergenze di opinione fra i soci in merito all’entità delle prestazioni che ciascuno di essi deve fornire, il comitato decide sull’assegnazione delle prestazioni controverse o non assegnate dopo aver sentito tutti i soci coinvolti. Qualora non si giunga a un accordo sulle relative conseguenze, ad es. sulla retribuzione delle prestazioni supplementari, la decisione in merito spetta ancora una volta al comitato.

10.6

I soci mettono a disposizione del gruppo mandatario, proporzionalmente alla loro quota di profitti e perdite fissata al punto 3, il personale e i quadri necessari, così come il materiale d’ufficio e l’infrastruttura richiesti per il conseguimento dello scopo sociale. Per tutta la durata di intervento, il personale d’esercizio è subordinato agli organi amministrativi del gruppo mandatario e agisce secondo le loro istruzioni. I soci fissano di comune accordo l’orario e la durata dell’intervento. Al conseguimento dello scopo sociale deve essere conferita la priorità rispetto agli interessi particolari dei singoli soci.

10.7

Il comitato decide in merito al tipo di acquisizione (p. es. leasing, locazione da terzi, acquisto) degli eventuali ulteriori materiali d’ufficio, infrastrutture e altri oggetti e/o prestazioni, considerando le esigenze concrete poste dal conseguimento dello scopo sociale.

11 Ricorso a submandatari

11.1

Il ricorso a submandatari da parte di singoli soci o del gruppo mandatario è ammesso solo nel caso in cui il contratto principale lo consenta e nessun altro socio sia disponibile e in grado di fornire la prestazione in questione in conformità al contratto.

11.2

La facoltà decisionale in merito al ricorso a submandatari da parte di singoli soci o del gruppo mandatario spetta al comitato.

11.3

I soci rispondono nei confronti del mandante delle violazioni contrattuali commesse dai loro submandatari comuni, giusta le disposizioni del Codice delle obbligazioni. La responsabilità dei soci è suddivisa sul piano interno secondo la loro partecipazione alle perdite, a meno che uno o più determinati soci non siano chiaramente stati i soli responsabili del comportamento scorretto imputabile al submandatario. Ciascun socio è responsabile nei confronti degli altri soci degli atti dei submandatari da esso incaricati nello stesso modo in cui lo è per il proprio comportamento (responsabilità per persona ausiliaria, giusta l’art. 101 CO).

12 Retribuzione dei contributi dei soci

12.1

Alla conclusione del contratto principale ogni socio ha diritto agli onorari corrispondenti alle prestazioni che ha fornito. Le modalità di pagamento e altre questioni concernenti la liquidazione sono regolate nell’allegato 3. Un indennizzo in relazione alle parti versate sul fondo di gestione (punto 4.2.1) è esigibile solo dopo la dissoluzione del gruppo mandatario.

Qualora il mandante riducesse l’insieme degli onorari per motivi legati alla prestazione di un solo socio, la pretesa d’indennizzo di questo socio è ridotta proporzionalmente, fino alla determinazione delle responsabilità sul piano interno (punto 19.3).

12.2

I soci sono responsabili di recapitare a tempo le proprie fatture e richieste di pagamento all’amministratore, così da permettergli, conformemente al programma dei pagamenti, di allestire la liquidazione finale che trasmette al mandante.

12.3

Un eventuale indennizzo supplementare per prestazioni speciali dei soci (amministratore, comitato, ecc.) deve essere regolamentato a parte nell’allegato 3. In assenza di un accordo specifico in questo senso, i soci non hanno diritto a pretese supplementari.

12.4

Un eventuale indennizzo per la messa a disposizione del personale è regolato nell’allegato 3. I salari devono comprendere tutti i supplementi. Nel caso in cui gli onorari degli organi incaricati dell’amministrazione siano calcolati in percentuale della somma figurante nella liquidazione, per importo totale degli onorari è da intendere quello versato al gruppo mandatario (compresi eventuali premi e il rincaro, IVA esclusa).

12.5

L’indennizzo della pigione, giusta l’allegato 3, include l’ammortamento, gli interessi, le assicurazioni, la manutenzione, ecc. Le riparazioni e la revisione sono a carico del gruppo mandatario, a meno che un dato socio non abbia provocato intenzionalmente il danno. Il materiale d’ufficio e l’infrastruttura messi a disposizione da un socio possono essere rivendicati solo quando non sono più indispensabili al conseguimento dello scopo sociale.

12.6

Le spese non imputabili né al mandante né a terzi sono ripartite tra i soci, proporzionalmente al beneficio conseguito da ognuno di loro.

13 Organizzazione e amministrazione

13.1

L’organizzazione del gruppo mandatario è composta dall’assemblea dei soci, dal comitato, dall’amministratore e dal collegio dei revisori. Qualora si rinunci alla costituzione di un comitato, i compiti corrispondenti spettano all’amministratore. In caso di rinuncia al ricorso a un collegio dei revisori, i compiti corrispondenti vengono meno.

13.2

L’assemblea dei soci ha la competenza per:

1. modificare e completare il contratto di società
2. accettare nuovi soci
3. trasferire diritti e doveri derivanti dal presente contratto di società, oltre che cedere i crediti a un terzo
4. escludere un socio per giusti motivi (punto 14.3)
5. nominare un procuratore generale e autorizzare degli atti eccedenti la sfera ordinaria degli affari correnti, a meno che non vi sia pericolo di mora.
6. acquisire capitale di terzi
7. nominare e delegare i membri del comitato

13.3

Il comitato ha il compito di dirigere l’insieme delle attività del gruppo mandatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi. Si tratta dell’organo con competenza decisionale, in particolare nell’ambito:

1. della conclusione di contratti (ad esclusione del contratto principale) e di altri obblighi verso il mandante e terzi (con l’esclusione dell’acquisizione di capitali di terzi),
2. di decisioni in caso di contenziosi con il mandante o i terzi in merito alle misure da adottare,
3. di decisioni sulla necessità e sull’importo di eventuali mezzi supplementari,
4. di decisioni in caso di contenziosi tra i soci in relazione alla delimitazione interna delle loro prestazioni, all’assegnazione dei lavori supplementari o non ancora attribuiti o dei lavori divenuti necessari a causa di inosservanza o incapacità di un socio,
5. di decisioni sul ricorso a submandatari a nome del gruppo mandatario o di singoli soci,
6. della delega di compiti e di competenze all’amministratore,
7. di decisioni inerenti tutti gli affari che non sono di espressa competenza dell’assemblea generale o dell’amministratore.

13.4

In quanto organo amministrativo, l’amministratore è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del comitato.

Un eventuale sostituto dispone degli stessi poteri dell’amministratore nel caso in cui quest’ultimo si assenti per più di una settimana e il compito non tollera alcuna proroga.

Compete all’amministratore l’adempimento dei seguenti compiti:

1. rappresentanza del gruppo mandatario verso il mandante e i terzi,
2. direzione, organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni che il gruppo mandatario deve fornire al mandante conformemente al contratto principale,
3. verifica del rispetto delle prescrizioni legali, amministrative e contrattuali,
4. verifica del rispetto del programma e del budget del progetto con l'obbligo d’informare immediatamente il comitato in caso di constatazione di divergenze,
5. direzione e controllo del personale in diretto rapporto di subordinazione,
6. gestione di tutta la corrispondenza, incluse le convocazioni e la verbalizzazione in occasione delle riunioni, oltre che stesura dei rapporti (intermediari) necessari all’attenzione del mandante,
7. tempestiva informazione del comitato in merito a tutti gli eventi importanti,
8. amministrazione degli importi versati sul fondo di gestione e degli altri eventuali conferimenti dei soci,
9. gestione di fatture e onorari nei confronti del mandante e a livello interno fra i soci,
10. tenuta della contabilità e sorveglianza dei movimenti dei pagamenti, con l’obbligo di rendiconto ogni trimestre,
11. esecuzione di altri compiti conformemente al contratto principale con il mandante.

13.5

Il collegio dei revisori ha il compito di provvedere alla revisione dei conti del gruppo mandatario ed è tenuto di redigere un rapporto periodico all’attenzione del comitato sulla base dei rendiconti dell’amministratore. Salvo disposizioni contrarie da parte del comitato, il collegio dei revisori fornisce un rendiconto ogni trimestre.

14 Delibere

14.1

L’assemblea dei soci decide all’unanimità in merito alle questioni di sua competenza.

14.2

Le decisioni di competenza del comitato richiedono la seguente maggioranza:

* + Al momento della prima deliberazione è richiesta la maggioranza dei voti personali e quella delle quote di profitti e perdite (punto 3). Se tale doppia maggioranza non è raggiunta, la decisione è riportata alla seduta successiva.
	+ Al momento della seconda deliberazione è sufficiente la maggioranza delle quote di profitti e perdite. In caso di parità di voti, il voto decisivo spetta al presidente del comitato.

14.3

Un eventuale socio personalmente toccato dalla decisione (p. es. in caso di decisione d’esclusione per giusti motivi) non ha il diritto di partecipare al voto.

14.4

Le decisioni possono essere prese per iscritto oppure verbalmente (anche per telefono o durante una seduta). Le decisioni prese in forma orale sono da verbalizzare immediatamente a cura dell’amministratore. Sono consentite le deliberazioni per mezzo di circolare.

15 Obbligo di diligenza dei soci

Ogni socio deve usare negli affari del gruppo mandatario quella diligenza e quella cura che suole adoperare nei propri, impiegando la propria efficacia, le proprie conoscenze e la propria esperienza per conseguire lo scopo sociale. I soci si sostengono mutuamente. Per la loro responsabilità si applicano le regole del mandato (art. 398 CO); essi rispondono parimenti degli atti dei loro ausiliari e submandatari.

16 Divieto di concorrenza e altri obblighi di fedeltà dei soci

16.1

Nessun socio può fare per proprio conto affari che possano frustrare o pregiudicare lo scopo della società (art. 536 CO).

16.2

Senza il consenso del comitato, a tutti i soci è proibito assumere in proprio i quadri e il personale messi a disposizione del gruppo mandatario. Ciò vale fino a quando la totalità dei lavori per il conseguimento dello scopo sociale è stata eseguita e il gruppo mandatario dissolto.

17 Obbligo di rendiconto e conservazione dei documenti

17.1

Ogni socio incaricato dell’amministrazione ha l’obbligo di rendere conto sulla propria amministrazione agli altri soci in qualsiasi momento, consentendo loro in particolare di ispezionare i libri contabili e le carte del gruppo mandatario e di estrarne per il proprio uso un rendiconto sullo stato del patrimonio sociale.

17.2

Ogni socio incaricato dell’amministrazione ha l’obbligo di conservare in forma adeguata, durante un periodo di 10 anni a partire della data dello scioglimento del gruppo mandatario, i libri contabili e i documenti prescritti dalla legge come pure i documenti tecnici.

18 Riservatezza

18.1

I soci si obbligano mutuamente a non utilizzare né a rivelare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di affari, il know-how, i brevetti e altri beni di proprietà intellettuale di cui hanno avuto conoscenza nel corso della loro collaborazione.

18.2

Ogni socio adotta le misure preventive appropriate per evitare che i segreti di affari, il know-how, i brevetti e altri beni di proprietà intellettuale siano utilizzati o trasmessi a terzi dal proprio personale, dai propri ausiliari, dai submandatari o dai loro rappresentanti.

19 Esecuzione e responsabilità

19.1

Ogni socio è responsabile della buona e fedele esecuzione delle proprie prestazioni. Nel caso in cui un socio impedisca o metta in pericolo, con un suo modo di lavorare irrazionale o scorretto o con ogni altro comportamento simile, la buona esecuzione del contratto principale con il mandante o del presente contratto di società, il comitato – dopo aver ascoltato il socio in questione – decide le misure da prendere (p. es. ricorso a personale supplementare, sua sostituzione o altre misure appropriate) e stabilisce un termine ragionevole per rimediare. Se il socio in questione non agisse entro il termine stabilito o se, malgrado le misure prese, l’impedimento o la messa in pericolo rimanesse, il comitato ha la facoltà, dopo averlo ascoltato, di eseguire personalmente le prestazioni in questione o di incaricare una terza persona. Il socio inadempiente si assume i costi e i danni causati da quest’ultima misura o da ogni suo altro comportamento di inadempienza.

19.2

Nei rapporti esterni, ossia nei confronti del mandante, la responsabilità dei soci per l’esecuzione conforme al contratto è fissata nel contratto principale.

19.3

Nei rapporti interni, ogni socio risponde del danno che ha personalmente cagionato. Egli risponde parimenti degli atti dei propri ausiliari e di terzi a cui ha fatto ricorso (p. es. submandatari) nello stesso modo in cui risponde del proprio comportamento.

19.4

Se l’autore del danno non fosse determinabile, la riparazione incombe ai soci, proporzionalmente alla loro quota di profitti e perdite.

19.5

Le pene convenzionali o altre pene pattuite per inosservanza del tempo di adempimento o per altri motivi, sono a carico del socio responsabile che li ha causati. Se più soci fossero all’origine del pagamento della pena convenzionale o di altre pene, la parte a carico di ogni socio è proporzionale alla sua responsabilità.

19.6

I difetti, così come i danni che ne risultano, sono riparati tempestivamente dal socio durante le cui prestazioni essi si verificano. I relativi costi sono a carico del socio la cui prestazione non conforme al contratto ha causato detti difetti e danni. I costi a suo carico comprendono anche le spese per la determinazione dei difetti e le misure complementari necessarie in seguito al difetto, oltre alle spese causate dalla modifica di prestazioni di altri soci e rese necessarie per riparare il difetto come pure tutti i corrispondenti costi indiretti (p. es. ispezioni, collaudi, ecc.).

19.7

Nel caso in cui il contratto principale stipulato con il mandante prescriva un determinato livello di prestazioni da raggiungere o da mantenere e ciò non si realizzi, il socio responsabile è l’unico a risponderne.

19.8

Nei loro rapporti interni, i soci sopportano l’insieme del rischio tecnico ed economico, in special modo il rischio della perdita fortuita e del deterioramento fortuito, come pure il rischio dovuto a un ritardo nei pagamenti o a una loro cessazione, come se avessero concluso direttamente un contratto con il mandante.

19.9

Nel caso in cui il mandante e terzi sollevassero pretese contro un socio in relazione con il presente contratto o il contratto principale, il socio ha l’obbligo di avvisare immediatamente il comitato. Quest’ultimo prende tempestivamente le misure necessarie, precisando che tutti i soci devono sostenersi mutualmente nella difesa contro tutte le pretese ingiustificate. Nel caso in cui una tale pretesa contro un socio risultasse di fatto di esclusiva competenza di un altro socio, il socio in questione ha l’obbligo di assistere il socio o i soci chiamati in causa.

19.10

Nessun socio ha la facoltà di riconoscere come fondate le pretese del mandante o di terzi che il gruppo mandatario deve interamente o in parte assumersi senza richiedere preliminarmente il consenso del comitato.

19.11

Nel caso in cui il comitato decidesse – attraverso la necessaria maggioranza – di agire in giustizia contro il mandante o i terzi (punto 13.3 lett. b), ogni socio deve costituirsi parte al processo.

20 Assicurazioni e garanzie

20.1

Laddove i corrispondenti rischi non siano già coperti da un’assicurazione del mandante, il gruppo mandatario stipula un’assicurazione RC consorzio (responsabilità civile professionale). L’importo della copertura e la franchigia devono essere definiti al punto 7.

20.2

Al più tardi al momento della stipula del contratto principale i soci analizzano congiuntamente se e in quale misura sia opportuno e necessario stipulare delle assicurazioni complementari comuni.

20.3

In assenza di copertura per mezzo di un’assicurazione RC consorzio, ogni socio è responsabile per la propria intera copertura assicurativa; sono a suo carico tutti i premi e i costi derivanti dalla propria copertura assicurativa.

21 Diritti d’autore

Salvo convenzione contraria, i soci del gruppo mandatario sono considerati quali coautori di tutti i progetti e gli ulteriori documenti realizzati nell’ambito del mandato. I soci approvano fin da principio l’utilizzo dell’opera nell’ambito del contratto principale.

22 Uscita di un socio

22.1

I soci restanti proseguono tra di loro il gruppo mandatario se:

* + un socio è deceduto o il suo studio è dissolto
	+ un socio è fallito o viene presentata nei suoi confronti una domanda di moratoria concordataria
	+ malgrado l’ingiunzione a pagare, un socio interrompe i pagamenti violando il contratto
	+ un socio dichiara la propria uscita per motivi gravi secondo l’art. 545 cpv. 2 CO
	+ i soci restanti decidono all’unanimità di escludere un socio immediatamente e per motivi gravi

22.2

L’uscita di un socio e l’estinzione dei suoi diritti di socio diventano effettivi il giorno in cui si manifestano i motivi determinanti l’uscita per fallimento, domanda di una moratoria concordataria o interruzione dei pagamenti; negli altri casi, si considera il giorno di recapito della dichiarazione di uscita o della delibera di esclusione. Dal giorno determinante per l‘uscita effettiva, il gruppo mandatario prosegue con i soci rimanenti e la quota del socio uscente aumenta la loro parte proporzionalmente alla loro quota di profitti e perdite.

22.3

Il socio uscito ha diritto alla liquidazione e/o è soggetto all’obbligo di compensazione. Quest’ultimo è determinato in base ai seguenti principi:

* + Il giorno di riferimento per il calcolo è la fine del mese successiva al verificarsi del motivo dell’uscita. In tale data deve essere allestito un bilancio di liquidazione.
	+ Nel quadro di quest’ultimo devono essere previsti adeguati accantonamenti per le obbligazioni legate alla garanzia legale e di altro tipo della società.
	+ La quota di profitti e perdite diventa esigibile nel momento in cui viene stabilita. Nel caso in cui dal bilancio di liquidazione emerga un saldo passivo, il socio uscito è tenuto a compensarlo in contanti, proporzionalmente alla propria quota.

23 Validità e durata del contratto

23.1

Gli effetti del presente contratto di società hanno inizio al momento in cui tutti i soci l’hanno firmato. Esso resta in vigore fino a quando tutte le obbligazioni derivanti dal contratto principale siano state adempiute e tutti i lavori terminati. Inoltre esso decade quando è appurato che il contratto principale non verrà stipulato.

Fino all’estinzione del contratto principale, il presente contratto di società non può essere disdetto da nessuna delle parti, salvo per giusti motivi conformemente all’art. 545 cpv. 2 CO.

23.2

Le obbligazioni delle parti la cui durata è per natura indeterminata (diritto d’autore, obbligo di riservatezza, ecc.) restano in vigore anche dopo la fine del presente contratto. Ciò vale anche per le disposizioni in merito alla responsabilità nei rapporti interni, nel caso in cui ulteriori pretese siano fatte valere a posteriori dal mandante o da terzi.

23.3

Qualora singole clausole del presente contratto dovessero risultare lacunose, nulle o inattuabili per altri motivi legali, ciò non influisce sulla validità delle rimanenti disposizioni del contratto. In una tale eventualità le parti troveranno un accordo per la sostituzione della clausola in questione per mezzo di una disposizione efficace, possibilmente equivalente sotto il profilo economico. Nel caso in cui non si giunga a un accordo, la decisione spetta in questo caso al competente tribunale.

24 Firme

Il presente contratto di società viene firmato in       esemplari identici.

|  |  |
| --- | --- |
| **I soci (nome e firma):** | **Data:** |
| 1. |       |  |  |       |
| 2. |       |  |  |       |
| 3. |       |  |  |       |
| 4. |       |  |  |       |
| 5 |       |  |  |       |
| ... |       |  |  |       |

Allegato 1

al contratto di società per gruppo mandatario del

concernente il progetto:

**Prestazioni di lavoro dei soci e di eventuali submandatari secondo il punto 4.1 del contratto di società**

Il presente allegato comprende:

[ ]  1. Diagramma delle diverse funzioni

[ ]  2. Mansionario del progetto

[ ]  3. Descrizione dettagliata delle prestazioni di lavoro dei singoli soci (specificando se si tratta di contributi o di prestazioni di submandatari) e degli eventuali submandatari:

[ ]  Altro, segnatamente:

*

|  |
| --- |
| Data e visto delle parti contraenti: |
|  |  |

Allegato 2

al contratto di società per gruppo mandatario del

concernente il progetto:

**Altri contributi dei soci giusta il punto 4.4 del contratto di società**

**1 Crediti**

**2 Beni**

Secondo il contratto di vendita del:

Secondo il contratto di locazione del:

**3 Altro**

|  |
| --- |
| Data e visto delle parti contraenti: |
|  |  |

Allegato 3

al contratto di società per gruppo mandatario del

concernente il progetto:

**Retribuzione dei contributi dei soci (punto 5)**

**1 Retribuzione delle prestazioni di lavoro dei soci (punto 4.1)**

**2 Retribuzione dei contributi speciali dei soci (punti da 6.1.2 a 6.1.4 e 12.3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prestazioni** | [ ]  **in percentuale rispetto al totale della liquidazione** | [ ]  **Forfait** | [ ]  **Remu-nerazione oraria** |
| Per i membri del comitato |       |       |       |
| Per l’amministratore |       |       |       |
| Per il collegio dei revisori |       |       |       |
| Per prestazioni relative ad altri compiti (prestazioni preliminari, acquisizioni, ecc.) |       |       |       |

**3 Retribuzione del personale messo a disposizione dai soci (punti 10.6 e 12.4)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Funzione / Prestazioni** | **Tariffe orarie** |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

**4 Indennizzo per materiale d’ufficio, infrastruttura, locali per ufficio e altre prestazioni (punto 12.5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione** | **Indennizzo per la pigione** |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

**5 Conteggio interno al gruppo mandatario (punti 4, 10 e 12)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contributi** | **Periodi di fatturazione(in giorni)** | **Termini di pagamento dalla data della fattura(in giorni)** | **Termine Interesse di mora dalla data della fattura (in giorni)** | **Tasso d’interesse(in %)** |
| Contributi finanziari dei soci(conferimenti, contributi d’esercizio) |       |       |       | **%** |
| **Retribuzione** per le prestazioni di lavoro |       |       |       | **%** |
| **Retribuzione** per il personale e l’infrastruttura messi a disposizione |       |       |       | **%** |
| **Retribuzione** per l’attività in seno al comitato |       |       |       | **%** |
| **Retribuzione** per l’amministratore |       |       |       | **%** |
| **Retribuzione** per l’attività in seno al collegio dei revisori |       |       |       | **%** |

|  |
| --- |
| Data e visto delle parti contraenti: |
|  |  |

Allegato 4

al contratto di società per gruppo mandatario del

concernente il progetto:

**Disposizioni relative allo scambio e alla sicurezza dei dati giusta il punto 6.15 del contratto di società**

**1**

Per lo scambio dei dati o delle informazioni relativi al progetto, valgono le seguenti disposizioni e condizioni:

**1.1**

Nel caso in cui i progetti siano elaborati con l’ausilio del software CAD, i programmi utilizzati sono i seguenti (per i sistemi operativi, i programmi di applicazione e i formati di scambio, indicare il numero della versione usata):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socio** | **Computer / Sistema operativo** | **Programma di applicazione** | **Formato di scambio** |
|       |       |       |       |

**1.2**

La gestione del cantiere (procedura d’appalto, contabilità di cantiere, scadenze, documenti) avviene tramite i seguenti programmi:

**1.2.1**

Procedura d’appalto, contratto secondo le posizioni; fatture secondo le posizioni, fatture finali (impresa)

(per i sistemi operativi, i programmi di applicazione e i formati di scambio, indicare il numero della versione usata):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socio** | **Computer / Sistema operativo** | **Programma di applicazione** | **Formato di scambio** |
|       |       |       |       |

**1.2.2**

Fatturazione del progetto; contabilità di cantiere (preventivo, contratto inclusi complementi, tutte le fatture comprendenti gli onorari e le tasse, pagamenti, avvisi di pagamento, ecc.)

(per i sistemi operativi, i programmi di applicazione e i formati di scambio, indicare il numero della versione usata):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socio** | **Computer / Sistema operativo** | **Programma di applicazione** | **Formato di scambio** |
|       |       |       |       |

**1.2.3**

Scadenze (scadenzari, scadenzari parziali, elenco dei lavori pendenti, ecc.)

(per i sistemi operativi, i programmi di applicazione e i formati di scambio, indicare il numero della versione usata):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socio** | **Computer / Sistema operativo** | **Programma di applicazione** | **Formato di scambio** |
|       |       |       |       |

**1.2.4**

Documentazione/amministrazione (schede descrittive per ogni locale, specifiche dei prodotti, manuali d’utilizzazione, protocolli di collaudo, lettere di rifiuto, verbali, rapporti, ecc.)

(per i sistemi operativi, i programmi di applicazione e i formati di scambio, indicare il numero della versione usata)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Socio** | **Computer / Sistema operativo** | **Programma di applicazione** | **Formato di scambio** |
|       |       |       |       |

**1.3**

Per la comunicazione fra i soci viene incaricato il seguente gestore di rete:

**2**

Le responsabilità per la fornitura, l’elaborazione, la messa a disposizione dei necessari documenti di base usati in comune e il loro costante aggiornamento durante l’intera durata della progettazione sono definiti nel modo seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Documento di base** | **Persona responsabile** |
|       |       |

**3**

La responsabilità per la sicurezza dei dati e la loro archiviazione compete all’autore del relativo documento. Come documento originale è considerata una copia su carta dell’ultima versione valida del documento.

**4**

Salvo stipulazione contraria, il diritto d’autore sui dati appartiene al loro autore.

|  |
| --- |
| Data e visto delle parti contraenti: |
|  |  |